



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Massimo Ferro

Paola Vella

Giuseppe Dongiacomo

Roberto Amatore

Alessandro Farolfi

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere Rel.

Oggetto:

ISTITUTI	E
PROCEDURE	
CONCORSUALI	
DIVERSI	DA
LIQUIDAZIONE	
GIUDIZIALE	

Ud.14/04/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12138/2025 R.G. proposto da:

■■■■■■■■■■ GIORGIA, ■■■■■■■■■■ GIULIA, ■■■■■■■■■■ FRANCESCA,
rappresentate e difese dall'avvocato ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

-ricorrenti-

nei confronti di

Tribunale di Roma

-intimato-

avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 955/2023 depositato il 10/04/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dal Consigliere Alessandro Farolfi.



FATTI DI CAUSA

1. L'oggetto del giudizio riguarda l'impugnazione del decreto collegiale recante data 8 ottobre 2025, reso dal Tribunale di Roma nel procedimento R.g. 955-1/2023, con il quale è stato rigettato – poiché ritenuto tardivo - il reclamo proposto da Francesca, Giorgia e Giulia [REDACTED] avverso il provvedimento monocratico di inammissibilità, reso il 18 febbraio 2025 dallo stesso Tribunale di Roma, nei confronti della proposta di ristrutturazione familiare di debiti del consumatore avanzata dalle reclamanti.
2. Avverso tale provvedimento collegiale è stato proposto ricorso straordinario per cassazione sulla scorta di due motivi di impugnazione.
3. È stata, quindi, fissata udienza camerale per il 14/04/2026, in vista della quale le ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso proposto dalle sigg.re [REDACTED] si articola su due motivi di impugnazione così compendiat:
I - violazione e falsa applicazione dell'art. 196 sexies disp. att. c.p.c., dell'art. 13 del d.m. n. 44/2011, dell'art. 17 delle specifiche tecniche emesse dal Direttore generale DGSIA del Ministero della Giustizia e dell'art. 153 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.;
II - omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, in merito alla condotta tenuta dalla difesa e il consequenziale rigetto dell'istanza di rimessione in termini, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
2. Preliminare rispetto all'esame dei richiamati motivi è il profilo di indagine relativo alla possibilità di proporre il ricorso straordinario di cui all'art. 111, comma 7, Cost. avverso il decreto impugnato. Tale



verifica, per il vero, alla luce delle considerazioni che seguono, comporta una complessiva valutazione di inammissibilità del ricorso.

Il provvedimento impugnato è, infatti, un decreto collegiale emesso, testualmente, "nel procedimento di reclamo ex artt. 50 e 70, comma 12 c.c.i.i." (evidentemente nel testo antecedente le modifiche apportate dal d.lgs. n. 137/2024) sulla premessa che "*Con ricorso al Collegio depositato in data 2 aprile 2025, le sig.re Francesca, Giorgia e Giulia [REDACTED] hanno proposto reclamo avverso il provvedimento di inammissibilità reso in data 18 febbraio 2025 (comunicato in pari data) nell'ambito della procedura familiare ex artt. 66 e 67 c.c.i.i.*".

In effetti, anche le ricorrenti ammettono di aver proposto reclamo ex art. 70 CCII avverso un provvedimento negativo emesso in data 18/02/2025 dal Tribunale di Roma, rilevando che il giudice – dopo aver in un primo momento, in data 05/12/2023, sospeso un'esecuzione pendente e inibito l'inizio di altre esecuzioni – aveva invitato le debentrici a documentare la propria posizione, concedendo termine sino al 31/01/2025, per poi dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalle [REDACTED] per più profili riconducibili alla carenza di meritevolezza, nel senso richiesto dall'art. 69 CCII.

Quello adottato in prime cure si configura, pertanto, come un vero e proprio provvedimento di inammissibilità – posto che non risulta che la proposta sia mai stata comunicata ai creditori sino al provvedimento, appunto, adottato il 18/02/2025.

Pertanto, la decisione sul reclamo qui impugnata – al di là di ogni considerazione sui motivi formulati o sulle ragioni di tardività del gravame addotte dal tribunale capitolino – risulta aver semplicemente confermato detta inammissibilità.

Tale decisione risulta conseguentemente non ricorribile per cassazione, trattandosi di un provvedimento adottato in assenza di contraddittorio con i creditori, che – in particolare – mancando di definitività, non



preclude alle debitrice qui ricorrenti di presentare un nuovo progetto di ristrutturazione dei propri debiti.

Del resto, la ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso non si confronta adeguatamente con i motivi di inammissibilità sanciti dal giudice di prime cure. La relativa decisione, infatti, non attiene ad un preteso "merito" (da cui conseguirebbe – in ipotesi – l'interesse all'odierno ricorso avverso il successivo rigetto del reclamo), ma al riscontro preliminare che manca(va)no le condizioni di meritevolezza delle debitrice, in ossequio a quanto previsto dall'art. 70, comma 1 CCII, nel testo *ratione temporis* applicabile, secondo cui "Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori".

Tale comunicazione ai creditori non risulta sia mai avvenuta, essendosi pertanto il provvedimento arrestato, appunto, ai presupposti di ammissibilità della domanda, ossia alla circostanza che la stessa provenga da un debitore meritevole, nei sensi richiesti dall'art. 69 CCII, con giudizio meritevole negativo che qui neppure sarebbe consentito ulteriormente indagare.

Ai fini della valutazione preliminare circa la promuovibilità dell'odierno ricorso straordinario, va pertanto richiamato l'orientamento di questa Corte secondo cui il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento che ha dichiarato inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi e non escludendo, pertanto, la reiterabilità della proposta medesima, è privo dei caratteri della "decisorietà" e "definitività" e non è ricorribile per cassazione (cfr. Cass. (ord.) 23.2.2018, n. 4500; Cass. (ord.) 23.2.2018, n. 4499; già Cass. (ord.) 26.11.2018, n. 30534, secondo cui, avverso il



decreto del tribunale che abbia dichiarato inammissibile la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, presentata dal debitore che versi in stato di sovraindebitamento, non è proponibile ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., perché il provvedimento è privo dei caratteri della "decisorietà" e "definitività" e pertanto non è suscettibile di passaggio in giudicato).

Per le stesse ragioni anche Sez. 1, ord. n. 27301 del 16/09/2022 (Rv. 665943 - 01), aveva precisato che, nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, non è proponibile il predetto ricorso avverso il decreto che, in sede di reclamo, abbia confermato la dichiarazione di inammissibilità della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e della definitività e, pertanto, insuscettibile di passaggio in giudicato. E ciò senza che tale conclusione determini alcun "vulnus" al diritto di difesa, dal momento che non è preclusa la riproposizione della medesima domanda, anche prima del decorso dei cinque anni di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), l. n. 3 del 2012, operando tale termine preclusivo solo se il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura.

Più recentemente, infine, Sez. 1, ord. n. 11451 del 30/04/2025, con affermazione cui va data continuità, ha stabilito che nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, il provvedimento reso in sede di reclamo che si arresta alla fase dell'inammissibilità della domanda - ad esempio per carenza di uno dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 2, della l. n. 3 del 2012 o dall'art. 14 ter, commi 1 e 5 della stessa legge - non determina una decisione sui diritti contrapposti delle parti e, pertanto (ed ancora), non avendo i connotati della decisorietà e definitività, non è ricorribile per cassazione.



Tale principio, che risulta applicabile anche nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dal nuovo codice della crisi, opera pienamente nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, anche in virtù del rinvio che l'art. 65 CCII compie alla disciplina del "procedimento unitario" e alla necessità che i caratteri della decisorietà e della definitività degli effetti del provvedimento diverso dalla sentenza siano riscontrati positivamente per poter affermare la ricorribilità con lo strumento straordinario previsto dall'art. 111 co, 7 cost.

In altri termini, al di là della mancanza di una fase di voto per il piano del consumatore, nel caso di specie non risulta sia mai stata effettuata la comunicazione della proposta ai creditori, al fine di consentire agli stessi di interloquire presentando osservazioni o, se del caso, opponendosi formalmente alla omologazione. Non rileva al riguardo l'iter processuale adottato dal giudice di prime cure, posto che, comunque, lo stesso ha emesso provvedimenti di contenuto interlocutorio senza mai disporre – in esito all'ultimo termine concesso alle debentrici per precisare le proprie richieste e produrre un elenco aggiornato delle posizioni debitorie – l'effettiva comunicazione ai creditori. Ed è tale adempimento che nella procedura prevista dall'art. 67 e s. CCII segna il discrimine fra decisione adottata su un conflitto fra parti contrapposte e provvedimento di mera inammissibilità, rivolto in assenza di contraddittorio al solo debitore istante, che può quindi in ogni tempo riproporre la propria domanda, modificandola o meglio specificandola, ovvero ancora producendo documenti non allegati alla prima proposta.

Si veda altresì, ad ulteriore conferma di quanto precede, l'insegnamento contenuto in Sez. 1, ord. n. 30529/2024, del 27/11/2024, secondo cui è necessario distinguere il caso del rigetto del reclamo sull'omologazione dal caso del rigetto del reclamo contro i



provvedimenti di mera inammissibilità della proposta di accordo o del piano; “al fondo è infatti collocabile una più moderna visione del concetto di “decisorietà”, via via affrancato dalla nozione identificativa originaria di attitudine al giudicato sostanziale. (...) La garanzia costituzionale di cui all’art. 111 cost. mira a contrastare il pericolo di applicazioni non uniformi della legge con provvedimenti suscettibili di passare in giudicato, cioè con provvedimenti tipici ed esclusivi della giurisdizione contenziosa, mediante i quali il giudice, per realizzare la volontà di legge nel caso concreto, riconosce o attribuisce un diritto soggettivo, oggetto di contestazione, anche solo eventuale, nel contraddittorio delle parti. (...) se il provvedimento al quale la fase procedimentale e preordinata non costituisce espressione del poterdovere del giudice di decidere controversie tra parti contrapposte, in cui ciascuna tende all'accertamento di un proprio diritto soggettivo nei confronti dell'altra, esso non può avere contenuto sostanziale di sentenza, né carattere decisorio, finanche ove non sia suscettibile di alcuna forma di impugnazione. In questi casi si è dinanzi a provvedimenti ritenuti sempre in qualche misura revocabili”.

Si deve perciò affermare il seguente principio di diritto ex art. 363, comma 3, c.p.c.: *“Il provvedimento di rigetto del reclamo ex art. 70 CCII, proposto nei confronti del decreto con cui il giudice ha dichiarato l’inammissibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, anche per mancanza delle condizioni soggettive di meritevolezza richieste dall’art. 69 CCII, non è ricorribile in cassazione, in quanto difetta dei caratteri della decisorietà e della definitività”.*

3. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese in assenza di costituzione della parte intimata.

Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se ed in quanto dovuto per legge.



P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso, se ed in quanto dovuto per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2026

Il Presidente
Massimo Ferro

